



STUDIO ASSOCIATO PANNISCO
DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO
CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 1 settembre 2016

AI GENTILI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 34-2016

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA PER IL CAMBIO APPALTO

Si informano i Signori Clienti che dal 23 luglio 2016, a seguito dell'entrata in vigore della *c.d. Legge Europea*, L. n.122 del 7 luglio 2016 (G.U. n.158 dell'8 luglio 2016), è stato modificato il co.3, art.29, D.Lgs. n.276/03, in materia di cambio appalto.

A seguito della modifica, se fino al 22 luglio si prevedeva espressamente che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di Ccnl o di clausola contrattuale nell'appalto, non costituiva trasferimento d'azienda ex art.2112 cod.civ., oggi, **per escludere l'applicazione dell'art.2112, è necessario, oltre all'obbligo contrattuale, o di legge, di subentro, che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa e che siano presenti "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa".**

La discontinuità, tra vecchio e nuovo appaltatore, sta a significare che l'acquisizione del personale, pur essendo obbligata, in genere, dalla contrattazione collettiva, non deve mantenere la struttura organizzativa dedicata all'esecuzione dell'appalto, in quanto i dipendenti dovranno essere ricollocati, in chiave di discontinuità, con una nuova realtà imprenditoriale e organizzativa.

Se ciò non avviene, è possibile qualificare la fattispecie come trasferimento d'azienda, che, ai sensi dell'art.2112 cod. civ., garantisce ai lavoratori coinvolti la conservazione dei propri diritti maturati nel corso del rapporto, il divieto di licenziamento connesso al trasferimento e, quindi, il mantenimento del rapporto di lavoro con tutti i lavoratori coinvolti nell'azienda, o ramo di essa.

Il rischio di applicazione dell'art.2112 cod. civ. è molto alto nel caso di appalti la cui esecuzione si fondi quasi esclusivamente sulla forza lavoro (appalti *c.d. labour intensive*).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco